COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE SUAP E TUTELA DEL PAESAGGIO

AVVISO PUBBLICO «PER CHI INVESTE» PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO DI FANO

SI RENDE NOTO CHE

In attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 478 del 6 ottobre 2026, il Dirigente del Settore SUAP e Tutela del Paesaggio ha approvato, con determinazione n. 1796 del 15/10/2026, il presente avviso pubblico «Per chi investe», per la concessione di contributi straordinari una tantum a sostegno dell'insediamento di nuove attività - micro, piccole e medie imprese - di commercio al dettaglio, artigianato e somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico nel centro storico di Fano, come individuato dal PRG vigente.

La misura concorre al contrasto della desertificazione commerciale, alla vitalità degli spazi urbani, alla disponibilità di servizi di prossimità e alla valorizzazione delle caratteristiche identitarie del centro storico, nonché a favorire la creazione e il mantenimento di opportunità occupazionali e valorizzare il ruolo del centro storico quale luogo di incontro, commercio e servizi.

I contributi sono assegnati mediante procedura pubblica, nel rispetto della parità di trattamento tra gli operatori e del regime «de minimis», secondo i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti nel presente avviso.

La selezione delle iniziative avviene secondo i criteri stabiliti dal presente avviso, in coerenza con gli obiettivi sopra indicati.

Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Il presente avviso disciplina la concessione di contributi straordinari una tantum a sostegno dell'insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio, artigianato e somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico nel centro storico di Fano, come individuato dal PRG vigente.
2. Costituiscono pertanto obiettivi prioritari della misura:

a) favorire l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi nel centro storico;

b) incentivare il recupero e la riapertura di locali sfitti, inutilizzati o non attualmente destinati ad attività economiche;

c) sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali;

d) incrementare la diversificazione e la qualità dell'offerta commerciale, artigianale e somministrazione a disposizione dei residenti e dei visitatori;

e) rafforzare l'attrattività del centro storico quale luogo di commercio, servizi, incontro, socialità e fruizione culturale e turistica;

f) valorizzare le caratteristiche identitarie, storiche e culturali del centro storico, soprattutto quelle capaci di esprimere una particolare coerenza con l'identità, la storia, la cultura e le vocazioni del territorio;

g) incrementare l'attrattività turistica del centro storico, contribuendo a qualificare l'esperienza dei visitatori e ad ampliare e diversificare l'offerta rivolta ai turisti così da favorire la permanenza e l'incremento dei flussi di visitatori nel centro storico, con positive ricadute sulle altre attività economiche e sull'intero sistema locale;

h) contribuire al miglioramento del decoro urbano e della qualità complessiva degli spazi e degli immobili destinati alle attività economiche;

i) rafforzare il ruolo del centro storico quale elemento qualificante dell'immagine e dell'offerta turistica complessiva del Comune.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e utilizzo delle risorse

1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 200.000,00. Il contributo massimo per ciascun beneficiario è di euro 25.000,00 per l’opzione di mantenimento dell’attività aperta per almeno 36 mesi oppure di euro 4.000,00 per l’opzione di almeno 6 mesi. **Le opzioni sono alternative e non cumulabili; la scelta è effettuata nella domanda.**
2. Le risorse residue della presente linea, dopo il finanziamento integrale di tutte le domande ammesse, sono automaticamente destinate alla linea «Per chi resiste», fino a concorrenza dei contributi spettanti ai soggetti ammessi e non integralmente finanziati, secondo l’ordine della relativa graduatoria. Il trasferimento opera in attuazione della deliberazione di indirizzo, ferma restando l’adozione degli atti gestionali e contabili necessari. Specularmente, la dotazione del presente bando è incrementata dalle risorse residue dell’altra linea alle medesime condizioni.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le domande ammesse, i contributi saranno assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, secondo le modalità stabilite dal presente bando.

4. Le economie derivanti da rinunce, decadenze, revoche o rideterminazioni sono utilizzate anzitutto per finanziare le domande ammesse al presente bando, nel rispetto dell'ordine di assegnazione e della validità delle graduatorie. Solo dopo il loro integrale finanziamento si applica il trasferimento automatico all'altra linea.
5. La concessione dei contributi è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e non costituisce, per i soggetti richiedenti, un diritto automatico all'ottenimento del contributo nella misura richiesta.
6. La graduatoria rimane valida fino al 31 dicembre 2027. I soggetti ammessi e non finanziati o finanziati parzialmente conservano la posizione acquisita ai fini di eventuali successivi rifinanziamenti. Le ulteriori risorse sono assegnate mediante scorrimento, senza nuova domanda, previa verifica dei requisiti richiesti al momento della concessione e del plafond «de minimis» disponibile. L'ammissione senza finanziamento non attribuisce il diritto a ricevere il contributo in assenza delle risorse necessarie.

Art. 3 – Soggetti beneficiari e tipologie di intervento ammissibili

1. Possono beneficiare dei contributi previsti le micro, piccole e medie imprese, secondo i criteri forniti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che avviino un'attività ammissibile aperta al pubblico nel centro storico di Fano, come individuato all'articolo 4.
2. Sono ammessi alla partecipazione del presente bando:
 - le attività **commerciali al dettaglio**, così come definite dalla Sezione I della Legge regionale Marche 5 agosto 2021 n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche";
 - le **imprese artigiane** iscritte al Registro delle Imprese/Albo delle imprese artigiane, così come definite dalla Legge regionale 2 agosto 2021 n. 19 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano" e dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato";
 - i pubblici **esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**, così come definiti dal Titolo III della Legge regionale Marche 5 agosto 2021 n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche".
3. Possono presentare domanda sia le imprese già costituite sia i soggetti che si impegnino a costituire un'impresa e ad avviare l'attività nei termini previsti dal presente avviso. In quest'ultimo caso, la domanda individua il soggetto promotore e descrive l'iniziativa proposta; il contributo può essere concesso soltanto all'impresa effettivamente costituita, dopo la verifica dei requisiti richiesti.
4. Ai fini del presente avviso, costituiscono nuove aperture ammissibili:
 a) l'avvio di una nuova attività/impresa in un locale del centro storico;

b) l’apertura di un’unità locale aggiuntiva nel centro storico, senza chiusura della sede precedente;

c) il trasferimento nel centro storico di un’attività precedentemente esercitata al di fuori del relativo perimetro.

5. Il locale oggetto della domanda non deve essere già utilizzato dal medesimo richiedente per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesto il contributo.

6. L’effettivo avvio dell’attività e l’apertura al pubblico devono avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31 marzo 2027, entrambe incluse. Per le iniziative non ancora avviate alla presentazione della domanda, il richiedente assume espressamente l’impegno a rispettare tale termine e a trasmettere entro la medesima data la documentazione comprovante l’avvenuto avvio.

7. Non costituiscono nuova apertura e non sono pertanto ammissibili:

 a) il trasferimento di **un’attività tra locali entrambi situati all’interno del perimetro del centro storico**;

 b) il subingresso in un’attività commerciale, artigianale o di somministrazione di alimenti e bevande già esistente;

 c) la sola modifica della denominazione, della forma giuridica o della compagine societaria di un’impresa, senza l’avvio di una delle iniziative di cui al comma 4;

 d) la prosecuzione di un’attività preesistente da parte di un diverso soggetto, quando l’operazione costituisca sostanzialmente un subingresso, anche mediante trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda;

 e) la riattivazione, da parte del medesimo soggetto, dell’attività precedentemente cessata nello stesso locale, senza l’avvio di una distinta iniziativa imprenditoriale;

 f) la sola modifica dell’insegna o del marchio commerciale.

8. Il precedente utilizzo del locale da parte di un’altra impresa non costituisce, di per sé, causa di esclusione, purché l’iniziativa presentata non configuri un subingresso nell’attività preesistente.

9. Le caratteristiche delle attività proposte che contribuiscono alla qualificazione e alla diversificazione dell’offerta commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 1, sono valutate esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 12 e non costituiscono requisiti di ammissione al contributo.

10. In particolare, sono considerate coerenti con le finalità della misura ai fini della valutazione secondo i criteri del bando, le iniziative che:

 a) contribuiscano alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, anche attraverso l’insediamento di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale che contribuiscono alla valorizzazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi;

b) contribuiscano alla valorizzazione dell'enogastronomia tipica del territorio in particolar modo per quelle attività di pubblico esercizio che valorizzino le produzioni agroalimentari e le tipicità del territorio;

c) siano in grado di arricchire e qualificare l'offerta rivolta ai visitatori e ai turisti;

d) favoriscano la conoscenza e la commercializzazione di prodotti locali, tipici, artigianali e di qualità;

e) presentino elementi di originalità, innovazione e specializzazione dell'offerta;

f) contribuiscano ad aumentare l'attrattività e la capacità di permanenza dei visitatori nel centro storico;

g) siano suscettibili di generare positive ricadute sul tessuto economico locale e sulle altre attività presenti;

h) contribuiscano alla rivitalizzazione di locali sfitti o inutilizzati e alla riqualificazione degli spazi urbani.

11. Non sono ammissibili al contributo le iniziative che non comportino l'insediamento di un'attività appartenente ai settori individuati dal presente avviso, effettivamente aperta al pubblico nei locali del centro storico. Sono pertanto escluse:

 a) le attività esercitate esclusivamente mediante commercio all'ingrosso, senza una distinta attività di vendita al dettaglio aperta al pubblico;

 b) le attività esercitate esclusivamente mediante vendita per corrispondenza, televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, nonché mediante vendita presso il domicilio dei consumatori o al di fuori dei locali commerciali, quando non sia previsto anche un esercizio aperto al pubblico nel centro storico;

 c) le attività esercitate esclusivamente mediante distributori automatici, nonché gli esercizi nei quali la vendita automatizzata costituisce l'attività principale e non è presente una distinta attività commerciale, artigianale o di somministrazione presidiata da personale;

 d) le attività di servizi che non rientrino nei settori ammessi dal presente avviso, comprese le agenzie di intermediazione immobiliare, i servizi bancari, la concessione di finanziamenti, i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, il cambio valuta e l'intermediazione finanziaria, ecc..

12. Nell'ambito della destinazione selettiva delle risorse della misura, sono inoltre escluse le iniziative aventi come attività esclusiva o prevalente:

 a) le attività aventi come oggetto esclusivo o prevalente la compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati («compro oro»), ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Restano ammissibili le gioiellerie e i laboratori orafi che svolgono attività di vendita, produzione o riparazione di gioielli, purché l'attività di compro oro non sia prevalente e siano rispettati gli altri requisiti del presente avviso;

b) la raccolta di scommesse, la gestione di sale da gioco e l'offerta di giochi con vincita in denaro, compresa la gestione di sale dedicate ad apparecchi da gioco con vincita in denaro;

c) la rivendita di generi di monopolio costituiti da tabacchi lavorati e di prodotti da fumo;

d) la vendita di armi, munizioni, esplosivi e articoli pirotecnici.

13. Le esclusioni del comma 11 discendono dall'ambito settoriale della misura e dalla necessità di sostenere l'effettiva apertura di esercizi presidiati, capaci di assicurare una presenza stabile nei locali del centro storico e un rapporto diretto con residenti e visitatori. Le esclusioni del comma 12 rispondono alla scelta di concentrare le risorse sul commercio di prossimità e sulle attività artigianali e di somministrazione, privilegiando la produzione, la lavorazione e l'offerta di beni e servizi e tenendo conto degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza connessi alle categorie individuate.

14. La presenza accessoria di un'attività esclusa non determina automaticamente l'esclusione dell'intera iniziativa. L'ammissibilità è valutata con riferimento all'attività effettivamente esercitata nei locali oggetto della domanda, sulla base del progetto, dei titoli abilitativi e della documentazione presentata. Il solo codice ATECO non costituisce elemento sufficiente per determinare l'esclusione.

15. Ai fini dell'ammissione, la prevalenza delle attività escluse è valutata sulla base del progetto presentato e dell'effettiva configurazione dell'esercizio all'avvio, considerando congiuntamente:

 a) la destinazione e l'organizzazione degli spazi;

 b) l'assortimento dei prodotti e i servizi offerti al pubblico;

 c) le attrezzature e le risorse destinate alle diverse attività;

 d) la descrizione dell'offerta nell'insegna e nei materiali informativi o promozionali.

 Un'attività esclusa si considera accessoria quando integra un'attività ammissibile e non costituisce l'offerta principale dell'esercizio, come risultante dagli elementi sopra indicati.

16. Il richiedente descrive nella domanda le eventuali attività accessorie e documenta gli elementi necessari alla valutazione. Il Comune motiva l'esito della verifica sulla base della documentazione acquisita. Il solo codice ATECO o l'indicazione dell'attività prevalente nel Registro delle imprese non sono sufficienti a determinare l'ammissione o l'esclusione.

17. L'assenza di specializzazione merceologica o di caratteristiche premianti non costituisce causa di esclusione, ferma restando l'attribuzione dei punteggi secondo l'articolo 12.

Art. 4 – Ambito territoriale

1. Sono ammesse esclusivamente le attività esercitate all'interno del perimetro del Centro Storico del Comune di Fano, inteso come l'area così rappresentata dal PRG vigente.

2. L’ammissibilità territoriale è determinata dall’effettiva ubicazione dei locali rispetto al perimetro individuato dal PRG vigente, così come individuato nella **planimetria** allegata al presente avviso.
3. In caso di dubbio in ordine alla localizzazione dell'unità locale, il Comune procederà alla verifica della relativa ubicazione sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Non sono ammissibili attività localizzate al di fuori del perimetro di cui al presente articolo, anche qualora risultino prossime o immediatamente adiacenti al Centro Storico.

Art. 5 – Periodo di ammissibilità

1. Sono ammissibili le iniziative come sopra definite, che intendano avviare una nuova attività nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31 marzo 2027.
2. L'effettiva apertura al pubblico e l'avvio dell'attività dovranno avvenire in ogni caso entro il 31 marzo 2027.
3. Ai fini dell'individuazione della data di apertura si farà riferimento alla data di effettivo avvio dell'attività risultante dalla documentazione amministrativa necessaria.
4. L'ammissione al contributo è subordinata alla verifica dell'effettiva apertura dell'attività entro il termine stabilito dal presente bando. Qualora, entro tale termine il soggetto non abbia provveduto all'apertura dell'attività, verrà meno il requisito per l'accesso al contributo. Il mancato avvio entro tale data comporta l’esclusione, previa comunicazione delle ragioni ostative; non è disposta alcuna erogazione prima dell’effettivo avvio.
5. La documentazione richiesta la cui presentazione è differita ai sensi del presente bando, compresa quella relativa alla garanzia per l’eventuale restituzione del contributo, dovrà essere inviata **entro 20 giorni dall'effettivo avvio dell'attività** tramite PEC all'indirizzo comune.fano@emarche.it, al fine dell’erogazione del contributo.

Art. 6 – Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Possono presentare domanda i soggetti che abbiano avviato o si impegnino ad avviare una delle iniziative ammissibili nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31 marzo 2027.
2. Per le iniziative non ancora avviate, la costituzione dell’impresa, ove necessaria, il possesso dei requisiti relativi ai locali e degli eventuali titoli abilitativi necessari al legittimo esercizio dell’attività, devono essere perfezionati entro la data di effettivo avvio, che deve avvenire entro il 31 marzo 2027. L’ammissione è subordinata alla verifica di tali condizioni e dell’effettiva apertura al pubblico, da effettuarsi prima della concessione del contributo.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, il richiedente deve:
 a) essere regolarmente costituito e iscritto, ove previsto, al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, con posizione attiva, oppure, per le

imprese non ancora costituite o attive, assumere l’impegno a perfezionare la costituzione, l’iscrizione e l’attivazione entro l’effettivo avvio dell’attività e comunque entro il 31 marzo 2027;

b) disporre, oppure impegnarsi ad acquisire entro l’effettivo avvio dell’attività, la disponibilità del locale ubicato nel centro storico, a titolo di proprietà, locazione, comodato o altro titolo giuridicamente valido;

c) possedere, oppure impegnarsi a conseguire entro l’effettivo avvio dell’attività, tutti i requisiti necessari al suo legittimo esercizio, comprese le autorizzazioni, le iscrizioni e gli altri titoli abilitativi richiesti, nonché presentare le SCIA previste dalla normativa statale, regionale e comunale applicabile;

d) non trovarsi in stato di liquidazione né essere sottoposto a liquidazione giudiziale, fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatte salve le ipotesi in cui la normativa vigente consenta l’accesso al contributo;

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali, ove applicabili, fatte salve le fattispecie di regolarizzazione riconosciute dalla normativa vigente. Non costituiscono causa di esclusione le rateizzazioni regolarmente adempiute e le somme la cui riscossione sia sospesa da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale;

f) essere in regola con gli obblighi di pagamento nei confronti del Comune di Fano e delle società da esso partecipate, non presentando debiti o altre posizioni debitorie scadute e non regolarizzate, a qualsiasi titolo dovuti. Non costituiscono causa di esclusione le rateizzazioni regolarmente adempiute e le somme la cui riscossione sia sospesa da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale;

g) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

h) non essere destinatari di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa vigente in materia di antimafia e non trovarsi nelle altre condizioni di esclusione stabilite dal presente avviso e dalla normativa applicabile;

i) non incorrere nelle cause ostative previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, comprese quelle relative alle condanne definitive dei legali rappresentanti o degli amministratori, alle sanzioni interdittive, alla delocalizzazione o cessazione dell’attività nei casi previsti dalla legge e all’inadempimento dell’obbligo assicurativo contro i danni catastrofali, ove applicabile al richiedente, secondo le decorrenze e le esenzioni vigenti.

4. I requisiti personali e l’assenza delle cause ostative devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Per le iniziative non ancora avviate, i requisiti relativi alla costituzione e all’attivazione dell’impresa, alla disponibilità e conformità dei locali e al legittimo esercizio dell’attività devono essere soddisfatti entro l’effettivo avvio, da

effettuarsi entro il 31 marzo 2027, e verificati prima della concessione del contributo. Restano ferme le ulteriori verifiche previste dal presente avviso e dalla normativa applicabile.

Art. 7 – Natura del contributo e regime de minimis

1. Il contributo previsto dal presente avviso costituisce un'agevolazione pubblica concessa nell'esercizio di un'attività di sostegno all'economia locale.
2. L'intervento è attuato, salvo diversa disposizione normativa applicabile alla singola attività, nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis”.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che la concessione non comporti il superamento del predetto massimale e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”.
4. L'aiuto si considera concesso al momento dell'adozione del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla successiva data di erogazione, secondo quanto previsto dalla disciplina europea applicabile.

Art. 8 – Cumulo con altre agevolazioni

1. Non sono ammesse al contributo le iniziative che risultino già beneficiarie, per il medesimo intervento, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre forme di agevolazione concessi da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici o altri organismi pubblici o privati che gestiscano risorse pubbliche, qualora il relativo cumulo sia vietato dalla normativa applicabile o determini un doppio finanziamento della medesima iniziativa.
2. Ai fini del presente Bando, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda:
 a) gli eventuali contributi, sovvenzioni, agevolazioni o altre forme di sostegno pubblico richiesti e/o ottenuti in relazione all'attività, al progetto o alle spese oggetto della domanda;
 b) l'eventuale regime di aiuto applicato agli interventi già finanziati.
3. Non saranno ammesse le domande relative a iniziative per le quali il richiedente abbia già ottenuto, alla data di presentazione della domanda, un contributo pubblico destinato alla medesima finalità (insediamento o apertura dell'attività), indipendentemente dall'importo del contributo già concesso.
4. Resta fermo il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale applicabile in materia di aiuti di Stato, regime “de minimis”, cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento.
5. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale procederà ai

controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla sussistenza dei requisiti dichiarati.

6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero la presentazione di dichiarazioni non veritiere o non conformi alla documentazione richiesta, comporta l'esclusione della domanda o, qualora il contributo sia già stato concesso, la revoca dello stesso, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Partecipazione a entrambe le linee di intervento

1. È consentita la partecipazione della medesima impresa a entrambe le linee «Per chi investe» e «Per chi resiste», mediante distinte domande e nel rispetto dei requisiti previsti da ciascun avviso.
2. L'eventuale concessione di entrambi i contributi resta subordinata al rispetto della disciplina «de minimis» e delle relative regole di cumulo.

Art. 10 – Obblighi di mantenimento e sospensioni dell'attività

1. Per l'opzione di contributo fino a euro 25.000,00 il richiedente si impegna a mantenere l'attività effettivamente aperta e operativa per almeno 36 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio.
2. Per l'opzione di contributo di importo fino a euro 4.000,00 il richiedente si impegna a mantenere l'attività effettivamente aperta e operativa per almeno 6 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio.
3. Le due opzioni non sono cumulabili tale per cui il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare in periodo minimo di apertura prescelto e conseguentemente la graduatoria a cui intende aderire.
4. Durante tale periodo l'attività deve:
 - rimanere localizzata nel Centro Storico;
 - mantenere aperta la medesima unità locale;
 - continuare a essere esercitata in modo effettivo e non meramente formale;
 - rispettare i requisiti amministrativi necessari per il legittimo esercizio.
5. Sono ammesse sospensioni temporanee dell'attività derivanti da cause di forza maggiore, lavori di adeguamento dei locali, provvedimenti dell'autorità o altre cause oggettive adeguatamente documentate, purché non comportino il definitivo venir meno dell'attività e siano tempestivamente comunicate al Comune.
6. In caso di sospensione temporanea dell'attività, non comportante la cessazione definitiva della stessa, il periodo di sospensione non è computato ai fini del rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'attività per 36 mesi/6 mesi dall'effettivo avvio. Conseguentemente il

termine di 36 mesi/6 mesi è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione. Le ordinarie chiusure settimanali e per ferie, coerenti con il normale esercizio dell'attività, non costituiscono sospensioni ai fini di tale proroga.

Art. 11 – Garanzie e restituzione del contributo

1. Qualora l'attività venga definitivamente cessata prima del compimento del periodo minimo di 36 mesi, previsto per la concessione di un contributo di importo fino a € 25.000,00, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto. A tal proposito il richiedente è tenuto a prestare idonea garanzia per la restituzione delle somme concesse.
2. Per l'opzione fino a euro 25.000,00 la garanzia è presentata dopo la determinazione dell'importo concedibile e prima dell'erogazione. Deve essere prestata a favore del Comune da una banca, da un'impresa assicurativa o da altro intermediario autorizzato al rilascio di garanzie, per un importo pari al contributo da erogare, a copertura dell'obbligo di restituzione. Deve prevedere l'escussione su richiesta scritta del Comune e rimanere efficace fino allo svincolo espresso, disposto dopo la verifica del completamento dei 36 mesi, incluse le eventuali proroghe. Il Comune verifica preventivamente l'autenticità e l'efficacia della garanzia; la mancata presentazione entro il termine assegnato impedisce l'erogazione e, dopo comunicazione all'interessato, comporta la decadenza dal beneficio.
3. Qualora l'attività venga definitivamente cessata prima del compimento del periodo minimo di 6 mesi, previsto per la concessione di un contributo di importo fino a € 4.000,00, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto. A tal proposito, per ciascuna nuova attività che si intenda mantenere aperta per almeno 6 mesi, la domanda dovrà essere corredata da idonea garanzia in previsione dell'eventuale restituzione del contributo nel caso di cessazione anticipata dell'attività. Qualora la garanzia non sia presentata, il contributo di importo fino a € 4.000,00 verrà erogato al termine del periodo di apertura dei 6 mesi previsti dal bando.

Art. 12 – Criteri per la formazione della graduatoria e ordine di finanziamento

1. Tutte le domande ammesse alla linea «Per chi investe» sono inserite in un'unica graduatoria, indipendentemente dall'opzione di mantenimento dell'attività prescelta, pari ad almeno trentasei mesi oppure ad almeno sei mesi.
2. La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio, applicando a tutte le domande i medesimi criteri di valutazione, per un massimo complessivo di **100 punti**. L'opzione prescelta determina il limite massimo del contributo e la durata dell'obbligo di mantenimento dell'attività e non attribuisce priorità nella graduatoria.

CRITERIO A - Superficie complessiva del locale destinato all'attività (punteggio massimo 30 punti)

- 30 punti: oltre i 200 mq

oppure

- 25 punti: tra 50 mq compresi e 200 mq compresi

oppure

- 20 punti: inferiore a 50 mq

La superficie è la superficie catastale dei locali legittimamente destinati alla specifica unità, comprendente spazi aperti al pubblico, laboratori, magazzini e servizi direttamente funzionali, esclusi aree esterne, spazi comuni e locali estranei all'attività.

CRITERIO B - Avvio di una nuova impresa, che non costituisca prosecuzione, subingresso o mera trasformazione di un'attività preesistente (punteggio massimo 30 punti)

–20 punti: nuova apertura o trasferimento da una media o grande struttura di vendita

- con eventuali ulteriori 10 punti aggiuntivi per il richiedente che, alla data di presentazione della domanda, disponga di almeno un'altra unità locale attiva nel territorio del Comune per la quale non sia prevista la chiusura contestuale alla nuova apertura

oppure

- 5 punti: trasferimento o apertura di nuova attività con chiusura di altra attività già operante nel Comune di Fano ma al di fuori del centro storico.

CRITERIO C – Qualità dell'offerta (punteggio massimo 40 punti)

- 20 punti: presenza continuativa di una linea di prodotti con certificazioni o riconoscimenti di qualità del prodotto o del processo oppure prove equivalenti del rispetto degli stessi standard. Sono valutabili denominazioni e indicazioni geografiche riconosciute, certificazioni biologiche e ambientali di prodotto e altri sistemi di qualità verificabili. Generiche dichiarazioni di qualità non sono ritenute sufficienti
- 10 punti: produzione, lavorazione o preparazione artigianale nell'esercizio oppure presenza continuativa di una linea di prodotti con lavorazioni artigianali documentate. La sola iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non è sufficiente
- 5 punti: offerta continuativa di prodotti, preparazioni o manufatti riconducibili alle tradizioni enogastronomiche, artistiche o artigianali di Fano o delle Marche, con documentazione del legame culturale
 - con eventuali ulteriori 5 punti aggiuntivi in caso di strumenti informativi o iniziative che illustrino tali tradizioni, quali a titolo esemplificativo schede, menù tematici, esposizioni, dimostrazioni o laboratori.

I sottocriteri del criterio C sono cumulabili fino a 40 punti; i medesimi prodotti possono concorrere a più sottocriteri soltanto quando soddisfino distintamente le condizioni richieste. Sono valutati qualità verificabile, lavorazione e legame culturale dell'offerta.

3. Per attività non ancora avviate, i punteggi sono attribuiti sul progetto documentato e sono verificati all'apertura. **Non sono consentite integrazioni successive alla scadenza che migliorino il progetto ai fini del punteggio; l'eventuale mancata realizzazione determina la rideterminazione del punteggio e della posizione prima della concessione.**
4. In caso di parità di punteggio derivante dall'attribuzione secondo i criteri suddetti, si applicherà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 13 – Importo del contributo e formula di calcolo

1. Il contributo massimo individuale concedibile è stabilito in € 25.000,00 per attività che si intendano mantenere aperte per almeno 36 mesi oppure, in alternativa e senza cumulo, in € 4.000,00 per attività che si intendano mantenere aperte per almeno 6 mesi.
2. Per la linea «Per chi investe» è formata un'unica graduatoria, nella quale sono inserite tutte le domande ammesse, indipendentemente dall'opzione di mantenimento dell'attività prescelta dal richiedente, pari ad almeno 36 mesi oppure ad almeno 6 mesi.
3. L'ordine della graduatoria è determinato dal punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso, applicando, in caso di parità, i criteri di precedenza ivi previsti. L'opzione prescelta non costituisce, di per sé, criterio di priorità.
4. I contributi sono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria unica definitiva, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nell'ambito della dotazione complessiva della linea, senza ripartizioni o riserve di fondi tra le due opzioni. L'importo spettante a ciascun beneficiario è determinato secondo le modalità previste dal presente avviso, entro il limite massimo di € 25.000,00 per l'opzione di 36 mesi o di € 4.000,00 per l'opzione di 6 mesi.
5. Il contributo teorico spettante a ciascun beneficiario è determinato mediante la seguente formula, in base al periodo di apertura inizialmente previsto e indicato nella domanda di partecipazione:

 - opzione 36 mesi $CTi = € 25.000 \times (Pi / Pmax)$
 - opzione 6 mesi $CTi = € 4.000 \times (Pi / Pmax)$

 dove:

 CTi = contributo teorico del beneficiario i-esimo;

 Pi = punteggio ottenuto dal beneficiario i-esimo;

 Pmax = maggiore punteggio fra le domande ammesse alla stessa opzione di mantenimento di apertura (36 mesi o 6 mesi).

Esempio:

- opzione 36 mesi: con Pmax = 50 e Pi = 25, il contributo teorico è di € 12.500,00

- opzione di 6 mesi: con Pmax = 50 e Pi = 25, il contributo teorico è di € 2.000,00.

6. Il contributo concedibile non può superare il contributo teorico, il plafond «de minimis» disponibile e le risorse assegnabili secondo l'ordine di finanziamento. Gli importi sono arrotondati ai centesimi.
7. Il parametro Pmax e i contributi teorici sono aggiornati secondo le modalità dell'articolo 16, a seguito delle verifiche e dei conseguenti provvedimenti di decadenza.

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il giorno **15 Dicembre 2026**; farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della PEC.
2. La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo **comune.fano@emarche.it**.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società o per l'impresa da costituire dal promotore individuato nel modello.
4. In caso di sottoscrizione con firma autografa, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, salvo che la domanda sia presentata secondo modalità che consentano l'identificazione del sottoscrittore.
5. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione ivi indicata.
6. Non saranno prese in considerazione le domande:
 a) presentate oltre il termine stabilito;
 b) presentate con modalità diverse da quelle previste;
 c) prive della sottoscrizione;
 d) contenenti dichiarazioni essenziali mancanti o non verificabili.
7. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.
8. Il Comune si riserva la facoltà di acquisire d'ufficio le informazioni e i documenti già disponibili presso pubbliche amministrazioni.
9. La mancata produzione della documentazione essenziale richiesta comporta l'inammissibilità della domanda, qualora la carenza non sia sanabile.

Art. 15 – Istruttoria e verifica dei requisiti

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore SUAP del Comune di Fano.
2. L'ufficio verifica:
 - la completezza della domanda;
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi;
 - la localizzazione dell'attività;
 - l'effettiva natura di nuova apertura;
 - l'assenza di subingresso;
 - il rispetto della disciplina “de minimis”;
 - la regolarità contributiva, ove applicabile;
 - la documentazione prodotta ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
3. Il Comune può richiedere chiarimenti e integrazioni di documenti relativi a fatti e requisiti già esistenti alla data richiesta, assegnando un termine di norma pari a dieci giorni. Non sono consentite modifiche del progetto che incrementino il punteggio dopo la scadenza. La mancata documentazione di un requisito comporta esclusione; la mancata prova di un elemento premiante comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio, purché permangano i requisiti di ammissione.
4. Non sono sanabili le carenze relative a requisiti essenziali che dovevano sussistere alla data di presentazione della domanda.

Art. 16 – Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. Entro il 31 dicembre 2026, conclusa l’istruttoria delle domande, il Dirigente approva con proprio provvedimento la graduatoria unica, indicando, per ciascuna domanda ammessa, il punteggio attribuito, l’opzione prescelta, il contributo teorico e l’importo inizialmente finanziato. Il provvedimento individua le domande integralmente finanziate, parzialmente finanziate e non finanziate.
2. Per le iniziative non ancora avviate, l’inserimento nella graduatoria è subordinato al tempestivo adempimento degli impegni assunti. La concessione interviene dopo la verifica dell’effettivo avvio, del perfezionamento dei requisiti differiti e della realizzazione delle caratteristiche sostanziali del progetto alle quali siano stati attribuiti punteggi. Per le imprese da costituire, il contributo è concesso esclusivamente all’impresa effettivamente costituita e in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il suddetto provvedimento individua i soggetti beneficiari dei contributi nei limiti della dotazione finanziaria di € 200.000,00.

4. L’eventuale mancato mantenimento degli impegni dichiarati, ove rilevante ai sensi del presente bando, comporta la rideterminazione del punteggio o l’esclusione dalla procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
5. Concluse le verifiche relative alle condizioni da realizzare entro il 31 marzo 2027, decorso il termine previsto per la presentazione della relativa documentazione e adottati gli eventuali provvedimenti di decadenza, il Comune aggiorna il parametro Pmax per ciascuna opzione, considerando esclusivamente le domande che conservano titolo al beneficio, comprese quelle inizialmente non finanziate.
6. Qualora il parametro Pmax diminuisca, il Comune ricalcola i contributi teorici delle domande appartenenti all’opzione interessata, applicando le formule dell’articolo 13. Se il parametro rimane invariato, i contributi teorici non sono modificati.
7. L’aggiornamento non comporta una nuova valutazione dei progetti.
8. Gli importi già validamente concessi ai beneficiari che conservano titolo non sono ridotti per effetto delle decadenze di altri partecipanti o del conseguente ricalcolo. Le eventuali differenze in aumento sono assegnate con successivo provvedimento, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e del plafond «de minimis» del beneficiario.
9. Salvaguardati gli importi già concessi, le risorse disponibili, comprese quelle derivanti dalle decadenze, sono attribuite seguendo l’ordine della graduatoria unica, fino al raggiungimento del contributo teorico ricalcolato di ciascuna domanda, prima di procedere a quella successiva. Tale criterio si applica sia alle integrazioni delle domande già finanziate sia al finanziamento delle domande inizialmente non finanziate.
10. Il ricalcolo del contributo teorico non costituisce, da solo, concessione dell’integrazione né titolo alla sua liquidazione. Qualora le risorse siano insufficienti, la differenza non finanziata potrà essere assegnata in presenza di ulteriori disponibilità entro il 31 dicembre 2027, senza nuova domanda e previa verifica delle condizioni richieste.
11. Le successive vicende relative all’obbligo di mantenimento dell’attività per almeno 6 o 36 mesi non comportano ulteriori aggiornamenti del parametro Pmax. Le risorse eventualmente recuperate sono utilizzate per le integrazioni e gli scorrimenti secondo il presente articolo, nei limiti della validità della graduatoria e delle disponibilità di bilancio.

Art. 17 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti, mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.
2. L'erogazione è subordinata:
 - alla conclusione positiva dell'istruttoria;
 - alla verifica del possesso dei requisiti;
 - alla verifica della regolarità contributiva, ove applicabile;

- agli adempimenti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato;
- alla disponibilità delle risorse;
- all'assenza di cause ostative alla liquidazione.

3. Il Comune procede all'erogazione fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione di certificazioni, informazioni o verifiche da parte di altre amministrazioni.

Art. 18 – Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario è tenuto a:
 a) mantenere l'attività per almeno 36 mesi oppure per almeno 6 mesi, in base a quanto indicato nella domanda di partecipazione al bando;
 b) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa all'attività;
 c) comunicare l'eventuale sospensione o cessazione dell'attività;
 d) a conservare la documentazione relativa alla domanda e al contributo ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa;
 e) consentire i controlli disposti dal Comune;
 f) rispettare tutte le disposizioni previste dal presente Avviso e dalla normativa applicabile;
 g) non trasferire il contributo a terzi;
 h) comunicare eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche ricevute che possano incidere sul rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Art. 19 – Revoca del contributo e recupero del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 a) dichiarazioni false o mendaci;
 b) mancato possesso dei requisiti previsti;
 c) accertata insussistenza della nuova apertura;
 d) accertamento di un subingresso;
 e) cessazione definitiva dell'attività prima del termine di 36 mesi o 6 mesi, secondo l’opzione prescelta tenuto conto delle sospensioni ammesse;
 f) trasferimento dell'attività fuori dal Centro Storico o abbandono dell’unità agevolata durante il periodo di mantenimento richiesto;
 g) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso;
 h) concessione del contributo sulla base di informazioni non veritiere;

i) superamento del massimale “de minimis” o mancato rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea;

j) mancata collaborazione ai controlli.

2. Il Comune dispone la revoca o la rideterminazione secondo la causa accertata, nel rispetto delle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990. L’inadempimento dell’obbligo di mantenimento determina la restituzione integrale delle somme ricevute. Sono fatti salvi i vincoli inderogabili del D.Lgs. n. 184/2025, ove applicabili.
3. Le somme da restituire dovranno essere versate entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca.

Art. 20 – Controlli

1. Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul permanere dei requisiti.
2. I controlli potranno essere effettuati anche attraverso:
 - consultazione del Registro delle Imprese;
 - verifica presso gli archivi comunali;
 - acquisizione di informazioni presso altre pubbliche amministrazioni;
 - sopralluoghi presso la sede dell'attività;
 - verifica della permanenza dell'attività durante il periodo di mantenimento.

Art. 21 – Autodichiarazioni e responsabilità

1. Le informazioni richieste dal presente bando potranno essere rese mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il richiedente è responsabile della veridicità, completezza e correttezza dei dati dichiarati.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi si applicano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Trasparenza e pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante ogni ulteriore modalità ritenuta idonea a garantirne la massima diffusione.
2. La pubblicazione degli atti relativi alla concessione dei contributi avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Art. 23 – Responsabile del procedimento e chiarimenti

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Laura Olivelli, Dirigente del Settore SUAP del Comune di Fano.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere presentate entro il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del bando all'indirizzo PEC comune.fano@emarche.it specificando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti - avviso pubblico Per chi investe".
3. I chiarimenti non possono modificare requisiti, criteri o termini del bando.
4. Per informazioni è possibile rivolgersi a:

 Comune di Fano – Settore SUAP e Tutela del Paesaggio

 U.O. Commercio – Polizia Amministrativa

 Ing. Laura Olivelli – tel .0721/887503 – email : laura.olivelli@comune.fano.pu.it

 Dott. Tommaso Canestrari – tel .0721/887507 email : tommaso.canestrari@comune.fano.pu.it

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti nell'ambito della presente procedura amministrativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura riferita al "AVVISO PUBBLICO «PER CHI INVESTE» PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO DI FANO".
2. Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27.04.2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25.05.2018, contiene norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea.
3. In attuazione della suddetta disciplina, il Comune di Fano, quale Titolare del trattamento dei dati, ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Morolabs S.r.l. con sede legale in Piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02763650427 - mail dpo@comune.fano.pu.it - PEC morolabs@legalmail.it - referente Avv. Michele Centoscudi.

Art. 25 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) 2023/2831;
- la normativa regionale della Regione Marche applicabile alle attività economiche interessate;
- la L.R. Marche 5 agosto 2021, n. 22 e i relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili alla specifica tipologia di attività;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

2. L'art. 12 della legge n. 241/1990 impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, requisito che il presente Avviso intende soddisfare.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione integrale delle disposizioni in esso contenute.
2. Il Comune può modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando con provvedimento motivato, nel rispetto della legge n. 241/1990 e delle posizioni giuridiche degli interessati. Le modifiche sono pubblicate con le stesse modalità del bando; se incidono sostanzialmente sulla partecipazione sono adeguati i termini per assicurare parità di trattamento.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 27 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati nell'ambito del presente procedimento è ammesso ricorso secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Resta ferma la possibilità di esercitare gli strumenti di tutela amministrativa previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla normativa sul processo amministrativo.

Il Dirigente
Settore SUAP e Tutela del Paesaggio
ing. Laura Olivelli

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)